

# ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

Diritto privato e valori sociali in una  
prospettiva diacronica

Giovanni Berti de Marinis, Maria Vittoria Bramante,  
Alice Cherchi, Maria Cheri, Corrado Chessa,  
Laura d'Amati, Carlo Dore, Maurilio Felici,  
Angela Galato, Giovanni Gandino,  
Anna Maria Mancaleoni, Marco Manna,  
Raimondo Motroni, Rosanna Ortu,  
Maria Pia Pignalosa, Giovanni Maria Uda

XXX

2025-2

INSCHIBBOLETH

Luglio - Dicembre

*A Eleonora Nicosia*

# ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO, CONTEMPORANEO E DELL'ECONOMIA

*Direttore scientifico*

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

*Co-Direttore scientifico*

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

*Vice-Direttore scientifico*

Luigi NONNE (Università di Sassari)

*Comitato di direzione*

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica G. Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Valerio LEMMA (Università di Roma G. Marconi); Agustin LUNA SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Mirella PELLEGRINI (Università LUISS “Guido Carli”); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Illa SABBATELLI (Università Telematica San Raffaele Roma); Andrea SACCO GINEVRI (Università telematica internazionale Uninettuno); Christoph SCHMID (Università di Brema); Marco SEPE (Università di Roma Unitelma Sapienza); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia); Alberto URBANI (Università Ca’ Foscari di Venezia)

*Comitato di redazione*

Maria Teresa NURRA (Caporedattrice – Università di Sassari)

Annamaria ABBRUZZESE (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Università di Milano Statale); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Maria Alessandra IANNICELLI (Università Roma Tre); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università di Milano Statale); Raimondo MOTRO-

NI (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno); Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

### *Comitato dei revisori*

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Emanuela ANDREOLA (Università Telematica UniCusano); Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Marco BODELLINI (Università di Bergamo); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Maria Novella BUGETTI (Università di Ferrara); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Macerata); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Ilaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Rosa CALDERAZZI (Università di Bari “Aldo Moro”); Valeria CAREDDA (Università di Cagliari); Maria Luisa CHIARELLA (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Alessandro CIATTI CÀIMI (Università di Torino); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università di Milano Statale); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Emanuela FUSCO (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università della Tuscia Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Claudia IRTI (Università Ca’ Foscari di Venezia); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Simone MEZZACAPO (Università di Perugia); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Maria Concetta NANNA (Università di Bari “Aldo Moro”); Eleonora NICOSIA † (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHEK (Università di München “LMU”); Roberto PUCCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Carmela ROBUSTELLA (Università di Foggia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Pieremilio SAMMARCO (Università di Bergamo); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLO (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università Ca’ Foscari di Venezia); Domenico SICLARI (Sapienza Università di Roma); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Noah VARDI (Università Roma Tre); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILLOTTO (Università di Udine)

### *Segreteria di redazione*

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTA; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Rivista on line open access. Indirizzo web: [www.archiviogiuridicosassarese.org](http://www.archiviogiuridicosassarese.org).

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

*Prima serie:* Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.

*Seconda serie:* Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

*Serie attuale:* Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-688-5

© 2025, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: [info@inschibbolethedizioni.com](mailto:info@inschibbolethedizioni.com). Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: [rivista@archiviogiuridicosassarese.org](mailto:rivista@archiviogiuridicosassarese.org). Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 2/2025, luglio-dicembre, pubblicato online il 30 luglio 2026.

I contributi del presente volume di cui sono autori Giovanni Berti de Marinis, Corrado Chessa, Raimondo Motroni e Maria Pia Pignalosa sono pubblicati a cura di Paoloefisio Corrias e costituiscono la rielaborazione degli interventi presentati in occasione del Convegno “Il diritto civile della finanza: principi, mercato, contratti e sostenibilità. Riflessioni in occasione della pubblicazione del volume I contratti del mercato finanziario di Daniele Maffei”, tenutosi a Cagliari il giorno 9 maggio 2025.

## INDICE

### *Diritto privato e valori sociali in una prospettiva diacronica*

|                                                                                                                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| LAURA D'AMATI, <i>In memoriam. Eleonora Nicosia</i>                                                                                                                     | p. 351 |
| GIOVANNI BERTI DE MARINIS, <i>Il neoformalismo nei contratti finanziari</i>                                                                                             | p. 353 |
| CORRADO CHESSA, <i>La responsabilità dell'intermediario per fatto del consulente o del preposto</i>                                                                     | p. 367 |
| RAIMONDO MOTRONI, <i>L'«oro da investimento» nei canali distributivi bancari</i>                                                                                        | p. 373 |
| MARIA PIA PIGNALOSA, <i>Scommesse autorizzate e razionalità</i>                                                                                                         | p. 397 |
| MARIA VITTORIA BRAMANTE, <i>La condizione della donna in epoca romana. Il contributo dei testimoni della cultura materiale e giuridica da Ercolano antica</i>           | p. 407 |
| ALICE CHERCHI, <i>Ancora sul perfezionamento del mutuo nel cd. contractus mohatrae: tra divergenze «apparenti» ed elaborazioni bizantine. La riflessione di Stefano</i> | p. 441 |
| MARIA CHERI, <i>Metodologie, esperienze e pratiche della ricerca storico-giuridica: le fonti (Bertinoro 24-26 luglio 2025)</i>                                          | p. 477 |
| CARLO DORE, <i>Patto commissorio, patto marciano e «articolazioni sequenziali» di prestazioni sussidiarie attuative del rapporto obbligatorio</i>                       | p. 485 |
| MAURILIO FELICI, <i>Schiavi affrancati e relazioni con i patroni a Roma e nelle realtà provinciali dell'impero</i>                                                      | p. 511 |

|                                                                                                                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ANGELA GALATO, <i>Valutazione automatizzata di appropriatezza e tutela dell'investitore</i>                                                                                        | p. 535 |
| GIOVANNI GANDINO, <i>Transizione energetica e terzo settore. Le potenzialità applicative della fondazione di partecipazione nell'ambito delle comunità energetiche rinnovabili</i> | p. 549 |
| ANNA MARIA MANCALEONI, <i>I magazzini generali alla luce della Legge Modello UNCITRAL/UNIDROIT "on warehouse receipts"</i>                                                         | p. 561 |
| MARCO MANNA, <i>L'Ars loquendi dell'avvocato. Prime considerazioni tra deontologia e tecnica della persuasione giudiziaria</i>                                                     | p. 595 |
| ROSANNA ORTU, <i>Os vitia animi do servus no edito de mancipiis emundis vendundis. Categoria jurisprudencial e tutela do comprador</i>                                             | p. 617 |
| GIOVANNI MARIA UDA, <i>Introduzione a Mario Segni, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972</i>                                                                 | p. 643 |



# Schiavi affrancati e relazioni con i patroni a Roma e nelle realtà provinciali dell'impero\*

Maurilio Felici

*Sommario:* 1. Premessa. – 2. Nodi terminologici di *ius personarum*. – 3. *Libertinorum genera*. – 4. Liberti e patroni: esempi testuali. – 5. Identità e vincoli patronali nella condizione dei liberti romani. – 6. L'Augustalità dei liberti tra prestigio civico e mobilità sociale. – 7. Epilogo.

## 1. Premessa

Nella composita stratificazione di ranghi e distinzioni sociali che ha connotato per lungo tempo lo sviluppo stesso della civiltà romana<sup>1</sup>, gli schiavi affrancati occupavano una posizione ben conosciuta e del tutto caratteristica<sup>2</sup>.

\* Riproduco qui il testo di una conferenza tenuta il 29 agosto 2025 presso la Pázmány Péter Catholic University di Budapest, nell'ambito della 78ª sessione della SIHDA, con minime integrazioni e un essenziale corredo di note bibliografiche.

<sup>1</sup> Sui diversi livelli di appartenenza dei singoli, e per compendi generali relativi alla società di Roma antica, vi è, come da più parti lamentato, una penuria di fonti che non ha impedito tentativi di ricostruzione divenuti "classici"; tra questi, M. ROSTOVZEV, *Storia sociale dell'Impero romano*, Firenze 1933; J. CARCOPINO, *La vita quotidiana a Roma all'apogeo dell'impero*, Bari 1941; P. GARNSEY, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970; P.A. BRUNT, *Classi e conflitti sociali nella Roma repubblicana*, Roma-Bari 1972; C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, Roma 1980; M. MAZZA, *La fatica dell'uomo. Schiavi e liberi nel mondo romano*, Catania 1986; A. GIARDINA, (cur.), *L'uomo romano*, Roma-Bari 1989; P. VEYNE, *La società romana*, Roma-Bari 1990; F. JACQUES - J. SCHEID, *Roma e il suo impero. Istituzioni, economia, religione*, Roma-Bari 1992; G. ALFÖLDY, *Storia sociale dell'antica Roma*<sup>4</sup>, Bologna 2012; J. CARLSEN, *Land and Labour. Studies in Roman Social and Economic History*, Roma 2014.

<sup>2</sup> Per l'inquadramento del tema, in modo preliminare, sia sufficiente rinviare a: A.M. DUFF, *Freedmen in the Early Roman Empire*, Oxford 1928; C. COSENTINI, *Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini*, 1-2, Catania 1948-1950; H. CHANTRAINE, *Freigelassene und Sklaven im Dienst der römischen Kaiser*, Wiesbaden 1967; S. TREGGIARI, *Roman Freedmen during the Late Republic*, Oxford 1969; G. BOULVERT, *Esclavés et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain. Rôle politique et administratif*, Napoli 1970; ID., *Domestique et fonctionnaire sous le haut-empire romain. La condition de l'affranchi et de l'esclave du prince*, Paris 1974; J. ANDREAU, *Les affaires de monsieur Jucundus*, Rome 1974; J. CHRISTES, *Sklaven und Freigelassene als Grammatiker und Philologen im antiken Rom*, Wiesbaden 1979; G. FABRE, *Libertus. Recherches sur les rapports patron-affranchi à la fin de la République romaine*, Rome 1981; W. WALDSTEIN, *Operae libertorum. Untersuchungen zur*

A Roma, del resto, non esisteva una concezione egualitaria della società<sup>3</sup>, circostanza comune nel mondo antico, bensì una marcatamente aristocratica<sup>4</sup>, in cui i diritti venivano acquisiti e mantenuti attraverso l'appartenenza alla comunità politica<sup>5</sup>. L'organizzazione civica si basava, in effetti, sulla disuguaglianza e sulla reciproca esclusione, con i diritti politici disposti in cerchi concentrici, dove l'uguaglianza era riconosciuta solo all'interno di ciascun raggruppamento<sup>6</sup>. Vigeva quindi un'uguaglianza di classe (come probabilmente già espresso dalla regola delle XII Tavole riguardante il garante dell'*adsiduus*<sup>7</sup>) e la libertà dei singoli, in un quadro del genere, era strettamente legata all'ordine giuridico e all'obbedienza alle leggi<sup>8</sup>.

La posizione dei liberti<sup>9</sup>, in questa prospettiva, può essere considerata esemplare del percorso intrapreso dal concetto di libertà individuale nella storia del diritto a Roma<sup>10</sup>. Nel tempo, la relativa nozione si è estesa fino

*Dienstpflcht freigelassener Sklaven*, Stuttgart 1986; W. ECK - J. HEINRICH (curr.), *Sklaven und Freigelassene in der Gesellschaft der römischen Kaiserzeit*, Darmstadt 1993; C. MASI DORIA, *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli 1996; L.H. PETERSEN, *The Freedman in Roman Art and Art History*, Cambridge-New York 2006; H. MOURITSEN, *The Freedman in the Roman world*, Cambridge 2011; S. BELL - T.R. RAMSBY (curr.), *Free at last! The impact of freed slaves on the Roman Empire*, London, 2012; M.J. PERRY, *Gender, Manumission, and the Roman Freedwoman*, Cambridge 2014; R. MACLEAN, *Freed slaves and Roman imperial culture. Social Integration and the Transformation of Values*, Cambridge 2018; S.W. BELL - D. BORBONUS - R. MACLEAN (curr.), *Freed Persons in the Roman World. Status, Diversity, and Representation*, Cambridge 2024; P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA - M.L. CALDELLI (curr.), *Libertos y esclavos en la ciudad romana. De Ostia a Augusta Emerita*, Madrid 2025.

<sup>3</sup> Sul tema, fondamentali le indicazioni di G. CRIFÒ, *Libertà e uguaglianza in Roma antica*, Roma 1996, 17-66.

<sup>4</sup> Secondo una consolidata tradizione storiografica, una combinazione di fattori economici, politici, e culturali avrebbe indotto le comunità antiche ad affidarsi, in modo prevalente, a regimi di tipo aristocratico: fattori quali il controllo delle risorse, la gestione della difesa, la necessità del coordinamento delle attività amministrative, una bassa e generalizzata produttività economica, radicate concezioni religiose sarebbero stati determinanti per una limitazione della partecipazione politica diffusa, favorendo, al contempo, la formazione e la stabilizzazione di strutture gerarchiche via via percepite come naturali (se non volute dagli dei): utilizzo tuttavia qui il concetto di "aristocrazia" in senso stipulativo, consapevole del dibattito esistente in proposito e per il quale rinvio agli stimolanti contributi raccolti a margine di un'esperienza congressuale non troppo remota: N. FISHER - VAN WEES (curr.) *'Aristocracy' in Antiquity. Redefining Greek and Roman Elites*, Swansea 2015.

<sup>5</sup> Sul punto, restringendo il campo alla classicità greca e romana, in efficace sintesi, G.F. FERRARI, *Le libertà. Profili comparatistici*, Torino 2011, 1-13.

<sup>6</sup> G. CRIFÒ, *Remarques sur les problèmes de l'égalité et de la liberté à Rome*, in *Ktema*, 6, 1981, 193-206.

<sup>7</sup> Tab. I.4: in contrasto con la posizione del proletario, ed in funzione di un "compromesso" civico realizzatosi attraverso la codificazione decemvirale stessa (G. CRIFÒ, *La legge delle XII tavole. Osservazioni e problemi*, in ANRW I.2, Berlin-New York 1972, 121 n. 40; M. HUMBERT, *La loi des XII tables. Edition et commentaire*, Rome 2018, 75 ss.).

<sup>8</sup> CH. WIRSZUBSKI, *Libertas as a political idea at Rome during the late republic and early principate*, Cambridge 1950, 7-24.

<sup>9</sup> Incisiva e vivace rimane la rappresentazione di J. ANDREAU, *Il liberto*, in A. GIARDINA (cur.), *L'uomo romano*, Roma-Bari 1990, 187-214.

<sup>10</sup> WIRSZUBSKI, *Libertas as a political idea*, cit., 1-3.

ad includere, all'interno del riconoscimento della sfera privata, tutele come quella del diritto di proprietà individuale: e non è un caso che uno dei fronti importanti su cui fu in effetti acceso il conflitto per l'emancipazione dei liberti riguardasse, con tutta verisimiglianza, la questione del destino dei loro averi<sup>11</sup>.

La stessa trama compositiva dei *Digesta* imperiali offre, anche sotto questo profilo, l'occasione di riflettere. Sia sufficiente, al riguardo, considerare la semplice collocazione si potrebbe dire 'materiale' dei *responsa* dei giuristi, selezionati e organizzati dai commissari di Giustiniano. Gli aspetti più rilevanti del rapporto tra patrono e schiavo affrancato emergono con precisione dall'intricato tessuto delle sezioni dedicate ai tipi di *bonorum possessio* pretoria: si tratta di un indizio "patente" (come suggerito dall'Arangio-Ruiz<sup>12</sup>) della consistenza di questa relazione speciale<sup>13</sup>.

## 2. Nodi terminologici di *ius personarum*

La complessità del rapporto tra padrone e liberto nel mondo romano, ben nota e ampiamente studiata (non solo, come risaputo, nell'ambito puramente giuridico<sup>14</sup>), appare un elemento intrinseco della natura stessa del rapporto primario *servus/dominus* e, come è stato recentemente ribadito<sup>15</sup>, una caratteristica marcata (e dipendente) dalla fonte concreta della libertà acquisita<sup>16</sup>.

I manuali correnti di diritto privato romano, dovendo coniugare le esigenze di una visione diacronica e sincronica degli istituti, privilegiano quest'ultima per evidenti ragioni di sistematicità della materia, e distinguono tradizionalmente tra forme solenni di manomissione (di *ius civile*) e metodi più recenti (di diritto onorario)<sup>17</sup>.

La versione gaiana, a questo proposito, presenta un quadro ben strutturato che, al contempo, ha offerto numerosi spunti di riflessione e occasioni di approfondimento. L'inserimento della posizione giuridica degli schiavi nella

<sup>11</sup> E con buone ragioni, perché come nota MASI DORIA, *Bona libertorum*, cit., 133 s.: «L'impegno nel lavoro – in una società che privilegiava l'astensione dalle attività produttive e la *luxuria* tipica del ceto senatorio – che fu addirittura segno caratteristico degli ex schiavi, consentiva la costituzione di patrimoni talvolta assai rilevanti».

<sup>12</sup> V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*<sup>7</sup>, Napoli 1957, 380.

<sup>13</sup> Come evidenziato da C. MASI DORIA, *Civitas operae obsequium. Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti*, Napoli 1993, 63 ss., per aspetti essenziali.

<sup>14</sup> In generale, v. U. AGNATI, *Liberti: "qui desiderunt esse servi"*, in *Clio*, 32, 1996, 357-400.

<sup>15</sup> G. POLO TORIBIO, *Manumissio. Civis. Libertas. Census. Incensus*, Madrid, 2023, 23 ss.

<sup>16</sup> L. GAGLIARDI, *Le manomissioni del ius civile e il momento acquisitivo della cittadinanza romana*, in *TR*, 90, 2022, 353-386, quanto in particolare all'operatività (immediata o meno) dei diritti politici connessi all'ottenimento della cittadinanza, in base alle diverse forme di affrancazione.

<sup>17</sup> Come anche in A. MANTELLO, *Diritto privato romano. Lezioni*, I, Torino 2009, 209-216, che pure adotta schemi espositivi proprii.

narrazione *de iure personarum*, con la nota *summa divisio* di Gai.1.9<sup>18</sup>, se costituisce una circostanza altamente significativa e sempre degna di essere ricordata, va letta anche in congiunzione con l'altrettanto celebre passo riguardante le *res corporales*: dove *homo*, nel senso di schiavo, è elencato subito dopo il *fundus* e prima di *vestis*, in una lista evidentemente funzionale al discente-lettore per cogliere la nozione di "cosa tangibile" con l'immediatezza e la semplicità che l'attività didattica esige (ed esige)<sup>19</sup>:

Gai.2.13 *Corporales hae sunt, quae tangi possunt, uelut fundus, homo, uestis, aurum, argentum et denique aliae res innumerabiles.*

Ciò, come è stato notato<sup>20</sup>, può rivelare una certa quale ambivalenza nella condizione dello schiavo (e di quello liberato)<sup>21</sup>, quasi a confermare un legame con la teoria etimologica condivisa dai giuristi che rimandava alla pratica, tipica dei generali vittoriosi<sup>22</sup>, di *servare* in vita i nemici catturati in combattimento<sup>23</sup>:

D.50.16.239 (Pomp. l.s. *enchir.*) "*Servorum*" *appellatio ex eo fluxit, quod Imperatores nostri captivos vendere ac per hoc servare nec occidere solent.*

D.1.5.4 (Flor. 9 *inst.*) pr. *Libertas est naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi si quid vi aut iure prohibetur.* 1. *Servitus est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur.* 2. *Servi autem ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos vendere iubent ac per hoc servare nec occidere solent.* 3. *Mancipia dicti sunt, quod ab hostibus manu capiuntur.*

La legittimazione della schiavitù, che, quasi ideologicamente, è trasformata in seno alla giurisprudenza da atto brutale a gesto di clemenza attraverso un'esplicazione etimologica<sup>24</sup>, è inserita da Fiorentino in un quadro teorico

<sup>18</sup> *Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi.*

<sup>19</sup> Cfr. D. DALLA - R. LAMBERTINI, *Istituzioni di diritto romano*, Torino 2006, 8, quanto alle necessità di chiarezza tipiche della letteratura per l'insegnamento.

<sup>20</sup> AGNATI, *Liberti*, cit., 373 ss.

<sup>21</sup> R. LAMBERTINI, *L'etimologia di 'servus' secondo i giuristi romani*, in *Sodalitas. Scritti A. Guarino*, V, Napoli 1984, 2385-2394.

<sup>22</sup> R. ORTU, *Praeda bellica: la guerra tra economia e diritto nell'antica Roma*, in *Diritto@Storia*, 4, 2005, 1-70; ora, e più in generale, EAD., *Guerre, nemici e prigionieri in Roma antica*, in *AGS*, 28.1, 2023, 165-197, ove bibliografia.

<sup>23</sup> S. TAFARO, *Schiavitù*, in H. ALTMEPPEN - I. REICHARD - M.J. SCHERMAIER (curr.) *Festschrift für Rolf Knüttel zum 70. Geburtstag*, Heidelberg 2009, 1227-1268. Sul periodo di sei anni, che Cicerone (*Phil.*, 8.11.32) sembra indicare come tempo di servizio ordinario dopo il quale lo schiavo diligente maturerebbe un'aspettativa (di fatto) ad essere affrancato, ha espresso dubbi T.E.J. WIEDEMANN, *The Regularity of Manumission at Rome*, in *CQ*, 35, 1985, 162-175.

<sup>24</sup> Le definizioni così coneguate potevano essere «tutte filologicamente errate ma giuridicamente esatte» (B. BIONDI, *Valore delle etimologie dei giuristi romani*, in *Syntheseleia Arancio-Ruiz*, Napoli 1964, 739) e risultarono «in ogni caso utili, attraverso la ricerca grammaticale e linguistica, a sviluppare la tecnica e la problematica dell'interpretazione» (G. CRIFÒ, *Lezioni di storia del diritto romano*<sup>4</sup>, Bologna 2005, 189).

più ampio, che comprende la definizione di *libertas* come *naturalis facultas*<sup>25</sup> e quella di *servitus* come istituto di *ius gentium* per il quale si è sottoposti *contra naturam* all'altrui dominio<sup>26</sup>: il rapporto con la definizione pomponiana non solo viene ripreso, ma evidentemente potenziato con una elaborazione concettuale nuova e che appare legata ai tempi del suo autore (e che li travalicherà<sup>27</sup>).

Il passo di Fiorentino si chiude con il riferimento ad un vocabolo alternativo a *servus*, ma dal medesimo significato, come quello altamente suggestivo di *mancipium*<sup>28</sup>: ricordare un ulteriore sinonimo, seppur disgiunto dai brani in questione, può allora essere importante, perché evita immediatamente il rischio di una facile, ma inappropriata, inferenza linguistica<sup>29</sup>.

Nel caso del mondo romano, infatti, *familia* è un sostantivo astratto derivato da *famulus*: un termine che il latino a sua volta mutua dalla lingua osca, come gli studi di lessicografia confermano<sup>30</sup>, dato che (anche) in quest'antica lingua italica lo schiavo era designato con il termine *famel*<sup>31</sup>.

Sovrapporre la nozione attuale di famiglia alla realtà del mondo antico è una tentazione che esiste, ma a cui bisogna sottrarsi. In questo caso, come in molti altri, l'ovvia derivazione linguistica – il latino *familia* ha avuto esiti notevoli anche nelle lingue non romanze – rischia di oscurare la profonda differenza tra le strutture designate dai due termini, quello antico e il suo discendente odierno<sup>32</sup>.

Ovviamente, famiglia, nella sua etimologia, non si riferisce a una dimensione biologica, ma relazionale: *familia* è propriamente e primariamente il gruppo degli schiavi, e specificamente degli schiavi “nati in casa”, e questo significato non è mai andato completamente perduto in latino. Così, *familia* rustica o urbana designa rispettivamente il gruppo degli schiavi assegnati a una tenuta di campagna o alla residenza del padrone in città, la famiglia dei gladiatori, il personale di una scuola gladiatoria, ecc.<sup>33</sup>.

<sup>25</sup> G. CRIFÒ, *La libertà prima del diritto naturale*, in *Ritorno al diritto*, 1, 2005, 111-117.

<sup>26</sup> In proposito, ORTU, *Praeda bellica*, cit., 3 ss.; A.S. SCARCELLA, *Una possibile rilettura delle contraddizioni sulla schiavitù nel sistema della Compilazione*, in *TSDP*, 12, 2019, 1-35; L. MAGANZANI, *Florentinus. Institutionum libri XII*, Roma-Bristol 2022, 20 ss.

<sup>27</sup> Come sembra mostrare AUGUST., *De civitate Dei*, 19.15.

<sup>28</sup> Anche in questo caso il ricorso alla definizione a carattere etimologico sembra essere praticato per corroborare l'accezione filologicamente sostenuta (e che sarebbe stata accolta nel suo famoso commento ai ‘Fratelli’ di Terenzio da Elio Donato, *Ad Terent. Adelph.* 2.1.27).

<sup>29</sup> Sul punto, in generale, M. BENZI, *Il problema logico delle fallacie*, in G. MUCCIARELLI - G. CELANI (curr.), *Quando il pensiero sbaglia. La fallacia tra psicologia e scienza*, Torino 2002, 62-95.

<sup>30</sup> É. BENVENISTE, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*. 1. Économie, parenté, société, Paris 1969, 358.

<sup>31</sup> Su cui già G. DEVOTO, *I problemi del più antico vocabolario giuridico romano*, in *Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa. Lettere, Storia e Filosofia*, 2, 1933, 233 s.

<sup>32</sup> B. NIELSEN WHITEHEAD, *Hiding in plain sight? The enigma of the linguistic remains of prehistoric slavery*, in K. KRISTIANSEN - G. KROONEN - E. WILLERSLEV (curr.), *The Indo-European Puzzle Revisited. Integrating Archaeology, Genetics, and Linguistics*, Cambridge 2023, 308-326.

<sup>33</sup> Come messo in luce da G. CRIFÒ, *Sistematiche, revisioni e qualche aggiornamento sul*

La vicinanza semantica di termini del lessico relativo alla *familia*, la loro vischiosità nel latino delle origini, la capacità di trattenere in sé significati eterogenei senza nettamente separarli sono elementi che possono aver esercitato un'influenza notevole sulla costruzione di un *ius personarum* romano unitario, che, pur distinguendo stati e condizioni, tendeva a ricondurli a un'unica trama concettuale, dominata dalla figura del *paterfamilias* (e dalla connessa logica dell'inclusione/subordinazione)<sup>34</sup>.

La presenza, nello stesso contenitore linguistico, di *liberi* e *servi* suggerisce una sorta di coesione logica di fondo che non deve aver mancato di influire sull'elaborazione giurisprudenziale: ciò che davvero conta è l'essere inseriti in una struttura di relazioni potestative, più che la natura personale del soggetto<sup>35</sup>. È come se il linguaggio segnalasse che liberi e schiavi partecipavano, a livelli diversi, di un medesimo organismo giuridico-sociale<sup>36</sup>, definito dalla familiarità nel senso di appartenenza ad una casa, e non necessariamente dalla condivisione della libertà<sup>37</sup>.

All'interno di questa cornice, emerge con particolare forza la figura "ibrida" dei liberti. Essi incarnano plasticamente l'effetto di quella vischiosità lessicale sopra richiamata: una volta liberati, cessano di essere servi nel senso tecnico, ma non si svincolano mai del tutto dal legame originario con l'ex padrone, ora *patronus*.

In questo senso, l'unitarietà del *ius personarum* non è solo un artificio sistematico dei giuristi classici, ma anche l'esito di una sedimentazione linguistica e mentale antica: l'idea che liberi, schiavi e liberti appartengano, in diversa misura, a un medesimo spazio semantico e giuridico, quello della *familia*, e siano ordinati lungo un *continuum* di dipendenza e autonomia<sup>38</sup>. Le poten-

*diritto di famiglia romano*, in R. LÓPEZ-ROSA - F. DEL PINO-TOSCANO (curr.), *El Derecho de familia y los derechos reales en la romanística española (1940-2000)*, Huelva 2001, 49-66, partendo da problemi di organizzazione espositiva del diritto privato romano (ed evidenziando il distacco sempre più marcato rispetto alla tradizione pandettistica).

<sup>34</sup> CRIFÒ, *Sistematiche, revisioni e qualche aggiornamento*, cit., 54 s.

<sup>35</sup> Cfr. MANTELLO, *Diritto privato romano*. I, cit., 185-193, che sottolinea la concezione particolare di una "schiavitù domestica", propria della Roma delle origini, rispetto agli esiti della fine dell'età repubblicana (ed oltre).

<sup>36</sup> G. CRIFÒ, *Il linguaggio del diritto romano come disciplina e forma della realtà*, in *Technei*, 1, 2010, 103-120.

<sup>37</sup> La grande partizione tra liberi e schiavi, tra ingenui e liberti, non cancella mai del tutto la percezione di un'appartenenza comune ad un'unica sfera, in cui le differenze di *status* sono graduazioni più che fratture assolute. L'ordinamento elabora una gerarchia precisa di stati personali, ma tale gerarchia è inscritta in una concezione profondamente unitaria del corpo sociale, che si esprime nella centralità del *paterfamilias* e nel suo potere, progressivamente razionalizzato, sui soggetti della sua *potestas*. La lingua, con la sua "vischiosità", prepara il terreno a questo schema mentale: chi è nella *familia*, pur diversamente qualificato, appartiene all'unità di un medesimo ordine (incisive e convincenti le riflessioni di R.P. SALLER, *Patriarchy, Property and Death in the Roman Family*, Cambridge-New York 1994, 48 ss.).

<sup>38</sup> Per cui rinvio a D.50.16.195, il lungo e notissimo frammento ulpiano del *de verborum significatione* di Giustiniano in cui è contenuta una definizione di *familia* molto discussa: sul tema, per punti essenziali, G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica*



zialità polisemiche della parola *familia* – che abbraccia insieme liberi e schiavi – seguita a farsi sentire, in modo quasi inconsapevole, nella struttura stessa delle categorie giuridiche, che non cessano di vedere nel liberto un membro “ritoccato”, ma non del tutto nuovo, di quella originaria comunione domestica di persone e poteri<sup>39</sup>.

### 3. Libertinorum genera

Nella rigorosa terminologia dei giuristi<sup>40</sup>, lo *status* del liberto è espresso dal termine *libertinus* (il cui opposto è *ingenuus*), mentre *libertus* designerebbe, in modo proprio, la situazione del libertino in relazione al suo patrono. Ma nel linguaggio quotidiano i termini erano intercambiabili, e per molto tempo, del resto, fu considerato libertino anche chi semplicemente fosse di ascendenza libertina:

Suet. Claud., 24: *Latum clavum, quamvis initio affirmasset non lecturum se senatorem nisi civis Romani abnepotem, etiam libertini filio tribuit, sed sub condicione si prius ab equite Romano adoptatus esset; ac sic quoque reprehensionem uerens, et Appium Caecum censorem, generis sui proauctorem, libertinorum filios in senatum adlegisse docuit, ignarus temporibus Appi et deinceps aliquamdiu libertinos dictos non ipsos, qui manu emitterentur, sed ingenuos ex his procreatos.*

Che se ne discutesse ancora ai tempi di Claudio non doveva essere casuale<sup>41</sup>. Il suo regno è stato significativamente identificato come l’”età dell’oro” dei liberti (imperiali)<sup>42</sup>, non solo per figure del calibro di Narcisso<sup>43</sup>, Pallante<sup>44</sup>,

*al principato*<sup>2</sup>, Torino 1992, 31 ss.; C. FAYER, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari* 1, Roma 1994, 15 ss.

<sup>39</sup> S. TAFARO, *Ius hominum causa constitutum. Un diritto a misura d'uomo*, Napoli 2009, 62 ss.

<sup>40</sup> La precisione linguistica dei giuristi romani costituisce uno dei cardini attraverso cui si è formato il pensiero giuridico occidentale ed il rigore lessicale connesso (al di là di un semplice esercizio stilistico) era funzionale a delimitare concetti, tracciare confini, costruire categorie. Tuttavia la forza del linguaggio giuridico romano risiedeva nella sua capacità di essere al tempo stesso tecnico e flessibile, radicato nella prassi e aperto all'evoluzione interpretativa. Per questo la terminologia divenne un patrimonio condiviso: un lessico che non solo descriveva il diritto, ma contribuiva a crearlo, rendendo il pensiero dei giuristi romani un laboratorio permanente di concettualizzazione giuridica (cfr. D. MANTOVANI, *Premessa*, in ID., *Pensiero e forme letterarie dei giuristi romani. Studi*, I, Roma 2024, IX-XXIV).

<sup>41</sup> M. ROLLER, *Models from the Past in Roman Culture*, Cambridge-New York 2018, 130 ss.

<sup>42</sup> In generale, ancora fondamentale P.R.C. WEAVER, *Familia Caesaris. A social study of the emperor's freedmen and slaves*, Cambridge 1972, part. 162 ss. Per una visione d'insieme aggiornata, P. BUONGIORNO, *Claudio. Il principe inatteso*, Palermo 2017, part. 83 ss.

<sup>43</sup> Sul quale: K. WINTER, *Disturbingly (Dis)Similar. Narcissus and Claudius in Seneca, Apocolocyntosis 13*, in *Mnemosyne*, 72, 2017, 300-313.

<sup>44</sup> in proposito: M. CHELOTTI, *I due volti di Pallante, liberto imperiale*, in M.G. ANGELI BERTINELLI (cur.), *La comunicazione nella storia antica. Fantasie e realtà*, Roma 2008, 139-151.

Callisto<sup>45</sup> e Polibio<sup>46</sup>.

Ma dietro il problema (a prima vista, esclusivamente grammaticale<sup>47</sup>) si celava chiaramente una annosa questione di integrazione, come dimostrato dalla letteratura e dall'epigrafia, che interessava più livelli<sup>48</sup>.

Molti padroni ora concedevano la libertà ai propri schiavi in modo informale: ad esempio, in contesti in cui erano presenti più amici, oppure inviando una lettera, o durante un banchetto (rispettivamente: *manumissio inter amicos*, *per epistulam* e *per mensam*)<sup>49</sup>.

Tuttavia, il riconoscimento dello *status* di liberto come “frutto” di questi tipi di atti era diverso e richiedeva, se necessario, la tutela del diritto pretorio. Agli albori del principato, anche le leggi *Aelia Sentia* e *Iunia* diedero origine a significative innovazioni riguardanti lo *status* dei liberti<sup>50</sup>.

In particolare, l'istituzione della *Latinitas Iuniana* e della *Latinitas Aeliana* svincolò l'acquisizione della cittadinanza dalla libertà dei *manumissi*, in virtù di considerazioni e limitazioni che rientravano in un vasto disegno di politica sociale e di risanamento dei costumi delineato dall'imperatore<sup>51</sup>.

<sup>45</sup> Sintetica ma efficace caratterizzazione da parte di I. MILANO, *I “liberti” di Claudio, in Epigrafia e Territorio. Politica e società*, 7, 2004, 257-263 (ed inoltre M. CASSIA, *I liberti nell'epoca di Claudio: il medico Scribonio Largo alla corte imperiale*, in *Ὀμνος*, 4, 2012, 44-68).

<sup>46</sup> J. MELMOUX, *L'action politique de Polybe de 41 à 47 et la puissance des affranchis sous le règne de Claude*, in *BAGB*, 3, 1975, 393-402.

<sup>47</sup> Ma se si pensa al ruolo storicamente svolto da alcuni celebri liberti, ad esempio, nella storia della letteratura (giuridica e non) e della scrittura, la questione non apparirà poi così marginale: il riferimento è ovviamente a Cn. Flavio (*libertinus* nel senso “svetoniano” del termine), a Livio Andronico e a Spurio Carvilio.

<sup>48</sup> E.W. HALEY, *Suetonius “Claudius” 24,1 and the Sons of Freedmen*, in *Historia*, 35, 1986, 115-121, ha dimostrato come l'affermazione di Svetonio non si debba considerare un errore, ma un riferimento ad un uso arcaico e informale del termine, sopravvissuto nella memoria antiquaria, sottolineando che vi sia una distinzione accurata tra designazione giuridica e appellativo sociale.

<sup>49</sup> A. BISCARDI, *Manumissio per mensam e affrancazioni pretorie*, Firenze 1939; E. NICOSIA, *Manumissio per epistulam*, in *Iura*, 47, 1996, 204-236; P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Historia de la manumisión en Roma: de los orígenes a los Severos*, Madrid 2007, 91 ss.; M. PEDONE, *A proposito delle nuove acquisizioni testuali in tema di ‘manumissio inter amicos’*, in *Index*, 47, 2019, 25 ss.; F. TERRANOVA, *Prime annotazioni sul lessico delle manomissioni, a partire da un'indagine sull'inter amicos manumittere*, in G. LUCHETTI - F. MATTIOLI - E. PEZZATO HECK (curr.), *La parola come precetto nell'esperienza giuridica romana*, Bologna 2025, 81-94.

<sup>50</sup> Come già in M. DE DOMINICIS, *La Latinitas Iuniana e la legge Elia Sentia*, in ID., *Scritti romanistici*, Padova 1970, 181-196; per la coerenza dei provvedimenti e sui loro effetti, E. BISIO, *Lex Aelia Sentia, lex Iunia e manumissio censu*, in *JUS-ONLINE*, 5, 2022, 1-20, ove bibliografia; ed ora L. PELLECCHI, *The Legal Foundation. The leges Iunia et Aelia Sentia*, in P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA - C. MASI DORIA - U. ROTH (curr.), *Iunian Latinity in the Roman Empire. 1. History, Law, Literature*, Edinburgh 2023, 56-79, per le convincenti ipotesi di attribuzione ad Augusto di entrambi i provvedimenti.

<sup>51</sup> Nel V sec. d.C., Salviano da Marsiglia avrebbe caratterizzato efficacemente la posizione dei *Latini Iuniani*, affermando: *ut vivant scilicet quasi ingenui, et moriantur ut servi* (*ad Eccl.*, 3.7.34). Com'è noto, la legislazione augustea sulla famiglia mirava a rilanciare natalità e ordine morale dopo le guerre civili, richiamando *exempla* di un passato lontano e glorioso, come nel quadro essenziale riferito da F. ROHR VIO, *La restaurazione repubblicana di Augusto*



Non sorprende quindi che, a partire da Gaio, nella classificazione *per genera* dei liberti la divisione sia triplice e persista nelle opere successive.

Gai. 1.12: *Rursus libertinorum genera sunt tria: aut enim cives Romani aut Latini aut dediticiorum numero sunt.*

Tit. Ulp. 1.5: *Libertorum genera sunt tria, cives Romani, Latini Iuniani, dediticiorum numero.*

Ep. Gai. 1 pr.: [...] *libertorum uero ideo non unus est, quia tria sunt genera libertatum: quia liberti aut ciues Romani sunt, aut Latini, aut dediticii.*

Inst. 5.3: *Libertinorum autem status tripertitus antea fuerat: nam qui manumittebantur, modo maiorem et iustam libertatem consequabantur et fiebant cives Romani, modo minorem et Latini ex lege Iunia Norbana fiebant, modo inferiorem et fiebant ex lege Aelia Sentia dediticiorum numero.*

La visione riassuntiva di Giustiniano appare chiara in quanto detta il ritmo di una riforma che cancella la latinità eliana e giuniana e prende atto dell'insussistenza della categoria dei *dediticii*, riconoscendo il lungo ed effettivo processo di riscatto sociale verificatosi<sup>52</sup>.

Nel quadro molto ricco delineato da recenti ricerche<sup>53</sup>, la figura del liberto emerge infatti come un attore essenziale dell'organizzazione economica romana, non soltanto come erede della condizione servile, ma come soggetto capace di inserirsi in strutture produttive e commerciali complesse, spesso in continuità funzionale con il patrono. Il liberto, tuttavia, pur emancipato, rimane profondamente legato alla *familia* di provenienza, ed è importante come questo legame costituisca la base giuridica e sociale che consente al patrono di utilizzare la sua competenza, la sua affidabilità e la sua posizione intermedia per gestire attività economiche anche articolate<sup>54</sup>. Il liberto non è mai un imprenditore isolato: la sua iniziativa si innesta in una rete di rapporti che continuano a fare capo al patrono, e proprio questa interdipendenza permette di comprendere la logica dei modelli gestionali romani<sup>55</sup>.

*tra realtà e propaganda: riflessioni sulla politica a tutela della famiglia*, in *FuturoClassico*, 9, 2023, 126-151.

<sup>52</sup> E. KOOPS, *Masters and Freedmen Junian Latins and the Struggle for Citizenship*, in S. DE BENOIST-G. DE KLEIJN (curr.), *Integration in Rome and in the Roman World*, Leiden-Boston 2014, 105-126.

<sup>53</sup> A. PETRUCCI, *Organizzazione ed esercizio delle attività economiche nell'esperienza giuridica romana*, Torino 2021, part. 156 ss.

<sup>54</sup> Come negli esempi proposti da A. PETRUCCI, *Considerazioni in margine a tre testi su liberti operanti in una negotiatio*, in M. VARVARO - M. DE SIMONE (curr.), *Scritti con Raimondo Santoro*, II, Palermo 2024, 616-648.

<sup>55</sup> MOURITSEN, *The Freedman in the Roman world*, cit., 279 ss.

#### 4. *Liberti e patroni: esempi testuali*

Nonostante la manumissione, i liberti non recidevano completamente i loro legami con i patroni; la loro condizione giuridica era caratterizzata da profili particolari che si spiegano alla luce dell'esigenza di dover ricompensare in un modo o nell'altro il patrono che aveva consentito loro di ottenere la libertà.

*Obsequium* e *operae* vincolavano il liberto e il patrono, al di là della eventuale volontà di quest'ultimo di liberarlo<sup>56</sup>.

Esistevano, com'è chiaro, situazioni distinte, e molto poteva dipendere, in effetti, dal tipo di attività prestato nel periodo servile della propria vita: come nei rapidi esempi che seguono.

- a) CIL 4.3864 Decembres /equa {F} siquei aber(r)avit cum semunci<a=S> {h}one-rata a(nte) d(iem) VII Kal(endas) S[ept]embres / convenito Q(uintum) Deciu(m) Q(uinti) l(ibertum) Hilarum [au]t L(ucium) D[eci]um L(uci) l(ibertum) [Amp]hionem citra pontem / Sarni / fundo / Mamiano  
CIL 4.9948 [Si] quei aberravit equ[a] cum semunicis a(nte) d(iem) VII K(alendas) Novembres / convenit[o] /Q(uintum) De[cium]

Q. Decius Hilarus e L. Decius Amphio, due liberti che avevano rinvenuto una cavalla *cum semuncis* nella zona alla periferia est di Pompei, come risulta da *tituli picti* di difficile leggibilità<sup>57</sup>, non avevano perso tempo e subito avevano dato appuntamento al proprietario<sup>58</sup>, con più avvisi consecutivi e in parte sovrascritti, per restituirgli l'animale ed il carico<sup>59</sup>: identificando se stessi, oltre che con il riferimento ai loro rispettivi patroni, con il nome del podere sul quale, con ogni probabilità, si era spesa gran parte della loro esistenza<sup>60</sup>.

- b) D.31.29 pr., Celsus 36 dig. *Pater meus referebat, cum esset in consilio Duceni Veri consulis, itum in sententiam suam, ut, cum Otacilius Catulus filia ex asse herede instituta liberto ducenta legasset petissetque ab eo, ut ea concubinae ipsius daret, et libertus vivo testatore decessisset et quod ei relictum erat apud filiam remansisset, cogeretur filia id fideicommissum concubinae reddere.*

<sup>56</sup> Per un quadro sempre rigoroso, WALDSTEIN, *Operae libertorum*, cit., 223 ss.

<sup>57</sup> A. VARONE, *Le voci degli antichi: itinerario pompeiano tra pubblico e privato*, in M. CIMA (cur.), *Aspetti della vita quotidiana a Pompei. La suggestione del restauratore*, Torino 2007, 32.

<sup>58</sup> A. VARONE, *The Walls Speak*, in *Archaeology*, 44, 1991, 30-31. M. DE' SPAGNOLIS CONTICELLO, *Il Pons Sarni di Scafati e la via Nuceria-Pompeios*, Roma 1994, 99 s. e E. JEWELL, *Wayfinding in the Roman City. A Subaltern Spatial Modality*, in *Antichthon*, 33, 2025, 14 s., sulla peculiare localizzazione delle iscrizioni e sui riferimenti spaziali contenuti nelle stesse,

<sup>59</sup> Le iscrizioni sono state incluse e commentate da R. WACHTER (cur.), *Pompejanische Wandinschriften*, Berlin-Boston 2019, 350 s., all'interno di un'ampia selezione di testi.

<sup>60</sup> L'episodio è segnalato da tempo per le sue peculiarità (A. SOGLIANO, *Pompei*, in *Notizie degli scavi di antichità*, 1, 1887, 34 s.; A. MAU, *Pompeii. Its Life and Art*, London 1899, 428): il fondo Mamiano doveva, con ogni probabilità, essere appartenuto alla famiglia che aveva dato i natali alla celebre matrona sulla quale, di recente, L. FIORINI - C. MASSERIA (curr.), *Il monumento funerario della sacerdotessa Mamia a Pompei*, Roma-Bristol 2021.

Spesso alcuni schiavi, una volta liberati, finivano per diventare devoti collaboratori, se non addirittura confidenti, di patroni che, all'occorrenza, non esitavano a designarli esecutori di certe volontà testamentarie "particolari". Come nell'esempio, notissimo<sup>61</sup>, tratto dai *libri digestorum* di Celso figlio<sup>62</sup>, in cui il liberto, onerato di un fedecomesso, era però premorto al proprio patrono-testatore<sup>63</sup>: malgrado la caducazione formale della disposizione, la decisione presa dal console Ducenio Vero<sup>64</sup> (su consiglio di Celso padre<sup>65</sup>) fu di imporre l'esecuzione del *fideicommissum* all'erede e di consegnare la somma originariamente prevista alla beneficiaria (la concubina<sup>66</sup> del *de cuius*, in effetti<sup>67</sup>).

c) Mart., 11.39

*Cunarum fueras motor, Charideme, mearum*

*Et pueri custos adsiduusque comes.*

*Iam mihi nigrescunt tonsa sudaria barba*

*Et queritur labris puncta puella meis;*

*Sed tibi non crevi: te noster vilicus horret,*

*Te dispensator, te domus ipsa pavet.*

*Ludere nec nobis, nec tu permittis amare;*

*Nil mihi vis et vis cuncta licere tibi.*

*Corripis, observas, quereris, suspiria ducis,*

*Et vix a ferulis temperat ira tua.*

*Tyrios sumpsi cultus unxive capillos,*

*Exclamas 'Numquam fecerat ista pater';*

*Et numeras nostros adstricta fronte trientes,*

*Tamquam de cella sit cadus ille tua.*

*Desine; non possum libertum ferre Catonem.*

*Esse virum iam me dicet amica tibi.*

<sup>61</sup> Sul passo, in efficace sintesi, P. VOCI, *Diritto ereditario romano*<sup>2</sup>, 1, Milano 1967, 453.

<sup>62</sup> Indicazioni essenziali sul giurista in G. CAMODECA, *Sulla biografia e la carriera del giurista P. Iuventius P. f. Vel. Celsus T. Aufidius Hoenius Severianus*, in *Quaderni Lupiensi*, 1, 2011, 85-96, ove bibliografia.

<sup>63</sup> Ampia discussione in V. GIODICE SABBATELLI, *Studi sull'ufficio del console*, Bari 2006, 93 ss.

<sup>64</sup> Per la registrazione del suo consolato al 95 d.C. A. DEGRASSI, *I fasti consolari dell'impero romano dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo*, Roma 1952, 28 e 176.

<sup>65</sup> Che a quel tempo avrebbe partecipato ad una congiura contro Domiziano, riuscendo a stento (e in modo poco onorevole) a sottrarsi alla vendetta dell'imperatore (Dio. Cass., 67.13.3-4: sul punto, S.H. RUTLEDGE, *Imperial Inquisitions. Prosecutors and informants from Tiberius to Domitian*, London-New York 2001, 376 n. 82; di recente e in generale, T. SPINELLI - G.L. GREGORI, (Un)-damning Subplots: *The Principate of Domitian Between Literary Sources and Fresh Material Evidence*, in *Illinois Classical Studies*, 44, 2019, 242-267).

<sup>66</sup> Sulla posizione della concubina nel diritto successorio, S.A. CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali a Roma*, in in AA.Vv., *Le relazioni affettive non matrimoniali*, Torino 2014, 177-191.

<sup>67</sup> V. GIODICE SABBATELLI, *Una sententia contra ius antiquum*, in *Scritti di storia per Mario Pani*, Bari 2011, 179-191.

Più o meno nello stesso periodo della disputa di celsina memoria<sup>68</sup>, avrà potuto stupire (ma non troppo) il comportamento tenuto dal pedagogo Charidemus<sup>69</sup>, un tempo *servus* e *motor cunarum* di Marziale<sup>70</sup>, divenuto una sorta di sorvegliante severo e invadente, in una dinamica paradossale per cui il liberto (pur formalmente vincolato all'*obsequium*), esercitava un controllo sproporzionato e quasi ossessivo sul giovane patrono e sugli affari di casa<sup>71</sup>.

d) P. Oxy. 18.2192

- Ὑψικράτους τῶν κωμωι-  
 δουμένων ζ' ποιή-  
 30 σας μοι πέμψον. φησὶ γὰρ  
 Ἀρποκρατίων ἐν τοῖς  
 Πωλίωνος αὐτὰ βιβλί-  
 οῖς εἶναι. εἰκὸς δὲ καὶ ἄλλους  
 αὐτὰ ἐσχηκέναι. καὶ λόγῳ  
 35 ἐπιτομὰς τῶν Θερσαγόρου  
 τῶν τραγικῶν μύθων ἔχει.  
 ἔχει δὲ αὐτὰ Δημήτριος ὁ βυβλιοπώλης,  
 ὡς φησὶν Ἀρποκρατίων. ἐπέσταλκα Ἀπολ-  
 ωνίδῃ πέμψαι μοι ἐκ τῶν ἐμῶν  
 40 βιβλίων τιν[ᾶ ἅ]περ παρ' αὐτοῦ εἴση  
 Σε[λ]εύκου δι[ὰ] τῶν χρόνων [...] ἐὰν εὐ-  
 ρίσκης μεθ' ἃ ἐγὼ κέκτημαι ποιήσα[ς]  
 μο[ι] πέμψον. ἔχουσι δὲ `καί' οἱ περὶ Διό-  
 δωρ[ον] ὧν οὐ κέκτημαί τινα.  
 45 [...] Διονυσ[ι]ο [...] iv

Un'ottantina di anni dopo, «in una delle lettere private su papiro<sup>72</sup> più

<sup>68</sup> La pubblicazione del libro XI degli epigrammi di Marziale va collocata nel dicembre del 96, a pochi mesi dalla morte di Domiziano; in proposito, M. CITRONI, *Marziale e la tradizione dell'epigramma latino*, in MARCO VALERIO MARZIALE, *Epigrammi. Saggio introduttivo di Mario Citroni - Traduzione di Mario Scàndola*, Milano 1996, 72-75.

<sup>69</sup> Per una rapida caratterizzazione del precettore di Marziale, M. GARRIDO-HORY, *Martial et l'esclavage*, Paris 1981, 177 s.

<sup>70</sup> N.M. KAY, *Martial. Book XI. A Commentary*, London 1985, 153-156. Sul rapporto del poeta con la *familia Caesaris* del suo tempo, M. COLOMBO, *I liberti imperiali negli Epigrammaton libri di Marco Valerio Marziale*, in *Wiener Studien*, 126, 2013, 145-176.

<sup>71</sup> Nel celebre epigramma, Marziale denuncia un fenomeno sociale ben noto al suo pubblico di lettori: l'ingerenza dei liberti nelle *domus* aristocratiche, la loro tendenza a superare i limiti del proprio *status*, la loro capacità di condizionare la vita quotidiana dei *domini* di un tempo, con un rovesciamento dei ruoli mal sopportato, che evoca al patrono la figura di un Catone evidentemente fuori luogo (e tempo), moralizzatore austero e intransigente (cfr. G. GIANNI, *All in the Family. Childhood and Fictive Kinship in Roman Society*, Ann Arbor 2025, 143 ss.).

<sup>72</sup> Si tratta, ovviamente, delle linee 28-45 di un papiro mutilo (ed. CH Roberts), i cui "protagonisti" erano già stati riconosciuti, in via d'ipotesi, da E.G. TURNER, *Oxyrhynchus and its Papyri*, in *Greece & Rome*, 21, 1952, 127-137: dubbi al riguardo, in W.A. JOHNSON, *Readers and Reading Culture in the High Roman Empire: a Study of Elite Communities*, Oxford 2012, 180-192.

importanti mai pubblicate<sup>73</sup>», Valerio Arpocrazione<sup>74</sup> era coinvolto con il suo verisimile patrono<sup>75</sup>, Valerio Pollione<sup>76</sup> (e il di lui figlio, Valerio Diodoro<sup>77</sup>), in una rete di intellettuali dedita allo scambio, alla riproduzione e all'acquisto di libri, tra Alessandria e Ossirinco<sup>78</sup>. Identificato dalla dottrina con il (liberto<sup>79</sup> e) grammatico<sup>80</sup> autore del *Lessico dei dieci oratori*<sup>81</sup>, Arpocrazione godette di grande considerazione e fu tra i precettori di Lucio Vero<sup>82</sup>, stando ad una notizia tramandataci dalla *Historia Augusta*<sup>83</sup>.

e) D. 19.1.43 Paul. 5 *quaest. Titius cum decederet, Seiae Stichum Pamphilum Arescusam per fideicommissum reliquit eiusque fidei commisit, ut omnes ad libertatem post annum perduceret. Cum legataria fideicommissum ad se pertinere noluisse nec tamen heredem a sua petitione liberasset, heres eadem mancipia Sempronio vendidit nulla commemoratione fideicommissae libertatis facta: emptor cum pluribus annis mancipia supra scripta sibi servissent, Arescusam manumisit, et cum ceteri quoque servi cognita voluntate defuncti fideicommissam libertatem petissent et heredem ad praetorem perduxissent, iussu praetoris ab herede sunt manumissi. Arescusa quoque nolle se emptorem patronum habere responderat. Cum emptor pretium a venditore empti iudicio Arescusae quoque nomine repeteret, lectum est responsum Domitii Ulpiani, quo continebatur Arescusam pertinere ad rescriptum sacrarum constitutionum, si nollet emptorem patronum habere: emptorem tamen nihil posse post manumissionem a venditore consequi. Ego cum meminissem et Iulianum in ea sententia esse, ut existimaret post manumissionem quoque empti actionem durare, quaero, quae sententia vera est. Illud etiam in eadem cognitione*

<sup>73</sup> R. HATZILAMBROU, *P. Oxy. XVIII 2192 Revisited*, in A.K. BOWMAN - R.A. COLES - N. GONIS - D. OBBINK - P.J. PARSONS (curr.), *Oxyrhynchus. A City and Its Texts*, London 2007, 282-286.

<sup>74</sup> La *Suda* (α 4014) si limita a definirlo un retore di Alessandria e a ricordare i titoli di due sue opere, di cui sopravvivono le *Λέξεις τῶν δέκα ῥητόρων* [W. DINDORF (cur.), *Harpocratio-nis Lexicon in decem oratores Atticos*, Oxford 1853 (rist. Groningen 1969); J.J. KEANEY (cur.), *Harpocration, Lexeis of the ten Orators*, Amsterdam 1991].

<sup>75</sup> Piuttosto che un familiare: D. OBBINK, *Readers and Intellectuals*, in BOWMAN - COLES - GONIS - OBBINK - PARSONS (curr.), *Oxyrhynchus*, cit., 271-282.

<sup>76</sup> *Sud.* π 2166 [G. UCCIARDELLO, s.v. *Valerius* (4) *Pollio*, in *Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity* (on line), 2015, ove bibliografia].

<sup>77</sup> *Sud.* δ 1150 [G. UCCIARDELLO, s.v. *Valerius* (2) *Diodorus*, in *Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity* (on line), 2015, ove bibliografia].

<sup>78</sup> La vicenda, esemplare per le ipotesi sulla bibliofilia e sul commercio dei libri – settore normalmente in mano ai liberti – nella seconda metà del II sec. d.C. dell'Egitto romano, è ricostruita con dovizia di particolari da L. CANFORA, *Lezioni di filologia classica*, Bologna 2007, 79-86.

<sup>79</sup> cfr. B. HEMMERDINGER, *Les papyrus et la datation d'Harpocration*, in *REG*, 72, 1959, 107-109.

<sup>80</sup> F. MONTANA, s.v. *Valerius* [3] *Harpocration*, in *Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity* (on line), 2015, ove bibliografia.

<sup>81</sup> Estremamente utile l'analisi della selezione delle *Λέξεις* operata da V. CASELLA, *I lemmi giuridici di Arpocrazione. Introduzione, testo, traduzione e commento*, Alessandria 2018.

<sup>82</sup> M.C. BISHOP, *Lucius Verus and the Roman Defence of the East*, Barnsley 2018, 33.

<sup>83</sup> SHA, *Ver.* 2.5.

*nomine emptoris desiderabatur, ut sumptus, quos in unum ex his quem erudierat fecerat, ei restituerentur. Idem quaero, Arescusa, quae recusavit emptorem patronum habere, cuius sit liberta constituta? An possit vel legatariam quae non liberavit vel heredem patronum habere? Nam ceteri duo ab herede manumissi sunt. Respondi: semper probavi Iuliani sententiam putantis manumissione non amittitur eo modo. De sumptibus vero, quos in erudiendum hominem emptor fecit, videndum est: nam empti iudicium ad eam quoque speciem sufficere existimo: non enim pretium continet tantum, sed omne quod interest emptoris servum non evinci. Plane si in tantum pretium excedisse proponas, ut non sit cogitatum a venditore de tanta summa (veluti si ponas agitatore postea factum vel pantomimum evictum esse eum, qui minimo veniit pretio), iniquum videtur in magnam quantitatem obligari venditorem.*

Per finire, nel celeberrimo caso dell'ex schiava Arescusa, la cui *manumissio*, disposta originariamente attraverso un fedecomesso<sup>84</sup>, era stata ritardata da complicate vicende negoziali<sup>85</sup>, gran parte della causa ruota attorno all'esercizio dei diritti di patronato, infine non riconosciuti a chi l'aveva effettivamente affrancata<sup>86</sup>.

Il piccolo dossier testuale sui liberti mostra, nella sua varietà, la tensione strutturale che caratterizza il rapporto che si andava impostando nel periodo successivo alla *manumissio*: una libertà giuridicamente acquisita, ma continuamente negoziata nella pratica sociale. Dai *tituli* pompeiani emerge la persistenza dell'identità servile, inscritta nei riferimenti ai patroni e ai *fundi*, quasi a certificare una geografia della dipendenza che sopravvive all'affrancazione. Nei casi giurisprudenziali, come quello discusso da Celso o nell'intricata vicenda di Arescusa, il diritto interviene a disciplinare obblighi e aspettative reciproche, rivelando quanto i *iura patronatus* fossero percepiti come un presidio dell'ordine familiare e patrimoniale. Sul versante letterario, l'epigramma di Marziale restituisce invece la dimensione paradossale di liberti che, pur formalmente subordinati, esercitano un controllo invasivo sul patrono, segno di un equilibrio instabile e socialmente controverso. Infine, la lettera di Arpocrasione illumina il ruolo possibile di un liberto, qui sorpreso nel vivo di vere e proprie relazioni avviate su un piano di apparente parità, mostrando come la libertà potesse tradursi in nuove forme di prestigio e spazi di manovra forse inattesi.

<sup>84</sup> F.M. SILLA, *In tema di "manumissio ex fideicomisso" e "patronatus"*, in *RDR*, 15, 2015, 1-18.

<sup>85</sup> Sulle quali non è possibile, nella presente sede, inoltrarsi per i limiti e lo scopo prefissi.

<sup>86</sup> La storia, in ogni sua circostanza, è descritta nell'intrico del brano paolino: che mostra, in definitiva, quanto fossero sentiti i *iura patronatus*; sul punto, con diverse soluzioni, M. AMAYA CALERO, *La compraventa de los esclavos manumitidos en un fideicomiso de libertad* (*Paul. 5 quaest. D. 19,1,43; 45,2*), in *BIDR*, 90, 1987, 191-220 e H. ANKUM, *Die manumissio fideicommissaria der Arescusa, des Stichus und des Pamphilus. Eine cause "célèbre" der spätklassischen Rechtspraxis in Paul. D. 19,1,43 und 45,1-2*, in M.J. SCHERMAIER - Z. VÉGH (curr.), *Ars boni et aequi. Festschrift für W. Waldstein*, Stuttgart 1993, 1-18.



## 5. Identità e vincoli patronali nella condizione dei liberti romani

Gli esempi cui s'è testé fatto cenno (e che potrebbero essere moltiplicati<sup>87</sup>) offrono un panorama in effetti variegato a proposito dei rapporti di patronato: essi, e in un modo che mi pare significativo, compongono un quadro dinamico, in cui la libertà non cancella il passato servile ma lo rielabora in traiettorie molteplici. Il liberto, infatti, pur diventando giuridicamente libero, continuava a portare con sé i tratti mentali, culturali e simbolici della schiavitù, e la società romana lo percepiva come un individuo ontologicamente segnato dal passato servile<sup>88</sup>. Si trattava di uno stigma che difficilmente poteva essere cancellato e al quale allude Modestino, in un brano famoso:

D.40.11.5.1 (7 reg.) *Libertinus, qui natalibus restitutus est, perinde habetur, atque si ingenuus factus medio tempore maculam servitutis non sustinuisset*<sup>89</sup>.

È, fra l'altro, per gli effetti della *macula servitutis* e per i bisogni che comportava che, secondo un'ipotesi interessante<sup>90</sup>, il patronato avrebbe assunto una funzione centrale. La manomissione, in questo senso, avrebbe ridefinito il rapporto tra ex schiavo ed ex padrone, rendendo il patrono una figura di guida, tutela e controllo, investita di un'autorità modellata sulla paternità. Non sono sfuggite a Mouritsen le metafore familiari di cui è impregnato il linguaggio della nuova relazione<sup>91</sup>.

Il liberto, privo di famiglia legittima durante la schiavitù, trova nel patrono il suo referente identitario. La manomissione è descritta come una sorta di nascita sociale: il liberto riceve il *nomen* del patrono, talvolta anche il *praenomen*, e una pseudo-filiazione che lo colloca simbolicamente nella *familia*. Questa pratica, osserva Mouritsen<sup>92</sup>, ha implicazioni profonde: il liberto diventa parte della continuità del nome, contribuendo a perpetuare la memoria e il prestigio del patrono. Le iscrizioni funerarie, osservatorio privilegiato sebbene a volte deformato (e deformante) di questi rapporti<sup>93</sup>, confermano questa dinamica, constatata la quantità di sepolcri familiari dei patroni, che includono i liberti e i loro discendenti<sup>94</sup>.

<sup>87</sup> La raccolta di casi commentati da M. BIANCHINI - G. CRIFÒ - F.M. D'IPPOLITO (curr.), *Materiali per un corpus iudiciorum*, Torino 2002, ne ha selezionati alcuni notevoli.

<sup>88</sup> Per approcci differenti in materia, cfr. MOURITSEN, *The Freedman in the Roman world*, cit., 10-35; M. SILVER, *Macula Servitutis: The selective stain of Roman slavery*, in *Hephaistos*, 30, 2013, 53-61; K. VERMOTE, *The macula servitutis of Roman freedmen. Neque enim aboletur turpitudine, quae postea intermissa est?*, in *Revue Belge de Philologie et d'Histoire*, 94, 2016, 131-164.

<sup>89</sup> M.L. BICCARI, *Riflessioni sulla pregiudizialità. A proposito dell'applicazione giustiniana della «lex Visellia»*, in AA.Vv., *In ricordo di Remo Martini*, Milano 2020, 26 s.

<sup>90</sup> MOURITSEN, *The Freedman in the Roman world*, cit., 10-21.

<sup>91</sup> MOURITSEN, *The Freedman in the Roman world*, cit., 36-42.

<sup>92</sup> MOURITSEN, *The Freedman in the Roman world*, cit., 38 s.

<sup>93</sup> ANDREAU, *Il liberto*, cit., 197 ss.

<sup>94</sup> Siano qui sufficienti le indicazioni dei contributi di V. COSSU, *Un colombario di liberti e liberte di Mecenate: alcune considerazioni*, in *Archeologia Classica*, 65, 2014, 461-472;

La costruzione pseudo-filiale ha anche risvolti giuridici rilevanti. Fin dalle XII Tavole, il patrono ha diritti successori sul liberto, che si ampliano nel corso dei secoli<sup>95</sup>. La progressiva estensione dei diritti patrimoniali del patrono riflette, con piena verisimiglianza, un fenomeno sociale di grande portata: la crescente ricchezza dei liberti, che rendeva necessario un controllo più stretto da parte dell'*élite*<sup>96</sup>.

Mouritsen dedica ampio spazio alla dimensione affettiva e quotidiana del rapporto patrono-liberto, mostrando come le fonti letterarie – in particolare le lettere di Cicerone<sup>97</sup> – rivelino un livello sorprendente di intimità e fiducia. Il caso di Tirone è emblematico: la corrispondenza mostra un rapporto di affetto sincero da parte dell'Arpinate, preoccupazione per la salute, scambi di consigli, condivisione di informazioni politiche<sup>98</sup>. Tirone appare a tutti gli effetti come un membro della *familia*, un confidente, un intermediario nelle relazioni politiche<sup>99</sup>. E la sua non deve essere considerata come una posizione eccezionale<sup>100</sup>. Una gran parte dei liberti, grazie alla loro posizione liminale – non più schiavi, ma non pienamente autonomi – diventavano strumenti ideali per la gestione delle reti sociali e politiche dell'*élite*. Essi potevano trasmettere lettere, riferire conversazioni, portare messaggi orali (complementari o sostitutivi di quelli scritti<sup>101</sup>), partecipare a negoziazioni delicate<sup>102</sup>. La loro parola è considerata affidabile non in quanto individui, ma in quanto proiezioni del patrono: la loro identità personale è assorbita da quella del *patronus*, attraverso una sorta di dispositivo di delega che ampliava la capacità d'azione dell'*élite*, rendendo i liberti strumenti indispensabili nella gestione dell'impero<sup>103</sup>.

Evidentemente, questo complesso meccanismo di integrazione non eliminava la dimensione gerarchica del rapporto, e quindi quelle condotte attese derivanti dalla doverosa pratica dell'*obsequium* e dalla prestazione delle *operae*. L'*obsequium* rappresentava la dimensione più ampia e “negativa” del

G. DE PALMA, *Un sepolcro dei liberti di Potitus Valerius Messalla al II miglio della via Latina*, in M. MODULO - S. PALLECCHI - G. VOLPE - E. ZANINI (curr.), *Una lezione di archeologia globale. Studi in onore di Daniele Manacorda*, Bari 2019, 311-317.

<sup>95</sup> MASI DORIA, *Bona libertorum*, cit., 15-176.

<sup>96</sup> MOURITSEN, *The Freedman in the Roman world*, cit., 51-56.

<sup>97</sup> In generale, sulla produzione epistolare dell'Arpinate (e la relativa e parziale smitizzazione), restano fondamentali gli studi di J. CARCOPINO, *Les secrets de la correspondance de Cicéron*, 1-2, Paris 1947.

<sup>98</sup> Per risvolti legati alla sfera più privata, esempi in Cic., *Fam.* 16.3.2; 16.14.2; 16.11.1.

<sup>99</sup> Traccia un profilo interessante del tema S. CITRONI MARCHETTI, *Cicerone alla ricerca dell'amicizia: dalla domus alla res publica*, in *Ciceroniana on line*, 1.2, 2017, 235-260.

<sup>100</sup> MOURITSEN, *The Freedman in the Roman world*, cit., 101-104.

<sup>101</sup> Famosa, anche se ironicamente al limite di questi contesti, la scelta (tutta di carattere sociale) di Mart. 3.46: *Exigis a nobis operam sine fine togatam: Non eo, libertum sed tibi mitto meum!*

<sup>102</sup> F. SERRAO, *L'impresa in Roma antica. Problemi e riflessioni*, in ID., *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, Pisa 1989, 33 ss.

<sup>103</sup> A. DI PORTO, *Filius, servus e libertus. Strumenti dell'imprenditore romano*, in M. MARONE (cur.), *Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica*, Palermo 1992, 231-260.



vincolo: esso indica il dovere di rispetto, deferenza, disponibilità e soprattutto non contraddizione nei confronti del patrono. È un obbligo che deriva direttamente dal precedente rapporto servile e che sopravvive alla manomissione come residuo strutturale della condizione di dipendenza<sup>104</sup>. Parallelamente, le *operae* definivano il contributo che il liberto era tenuto a fornire *sub specie* di servizi professionali e tecnici<sup>105</sup>, spesso legati ad un'ars esercitata (*operae fabriles*)<sup>106</sup>; mentre le *operae officiales* incarnavano prestazioni strettamente personali, legate alla figura del patrono e non delegabili: accompagnare il patrono, assisterlo nella vita quotidiana, svolgere compiti di presenza, che non possono essere cedute a terzi<sup>107</sup>.

Perché il liberto spesso rimane parte del personale subordinato: è contabile, agente, segretario, procuratore ecc. La legge vietava, salvo autorizzazione speciale, l'*in ius vocatio* del patrono da parte del liberto; era consentita la *revocatio in servitutem propter ingratitudinem* (ma si trattava di casi abbastanza infrequenti)<sup>108</sup>.

Giustiniano, in C. 6.4.3 del 529 afferma nettamente il principio che il *dominus* possa non solo manomettere lo schiavo, ma altresì liberarlo da ogni vincolo derivante dal conseguente rapporto di patronato... *ut liberti a iure patronatus liberentur*<sup>109</sup>. Tale principio è riaffermato nelle Istituzioni, con chiari riferimenti all'attività legislativa pregressa dell'imperatore<sup>110</sup>.

Un'attività legislativa forse influenzata, come è stato sostenuto da Giorgio La Pira<sup>111</sup>, da una prassi provinciale che spesso, nei testamenti, si mostrava meno rigida di quanto il *ius civile* avrebbe preteso<sup>112</sup>.

Del resto, se una tendenziale e quieta prossimità al suo patrono poteva fruttare al singolo liberto (come in effetti capitò) discrete fortune, in generale è difficile tracciare un quadro unitario di categoria.

<sup>104</sup> MOURITSEN, *The Freedman in the Roman world*, cit., 51-57.

<sup>105</sup> Callistrato, agli inizi del III secolo d.C., ricorda che il liberto poteva essere tenuto a esercitare un *negotium* del patrono come parte delle sue *operae*, soprattutto se avesse convissuto con lui o se il patrono fosse assente: un dato che conferma che il liberto, anche dopo la manomissione, poteva essere coinvolto nella gestione delle attività economiche del patrono non solo come *institor* o *procurator*, ma anche come parte degli obblighi derivanti dalla sua condizione libertina (D. 38.1.38.1: su cui PETRUCCI, *Considerazioni in margine a tre testi*, cit., 625 s.).

<sup>106</sup> Suscettibili di valutazione patrimoniale, possono persino essere cedute a terzi (Iul. 22 dig. D.38.1.23pr.), perché assimilabili a vere e proprie prestazioni professionali (E. NICOSIA, *Promissio iurata liberti?*, in AUPA, 56, 2013, 111 n. 25.).

<sup>107</sup> WALDSTEIN, *Operae libertorum*, cit., 223 ss, 276 ss., 382 ss.

<sup>108</sup> Di recente, esamina il problema S. SCHIAVO, *Sulla revocatio in servitutem dei liberti ingrati in alcuni rescritti tardoclassici*, in *Tesseræ Iuris*, 3.2, 2022, 105-130, ove bibliografia.

<sup>109</sup> MASI DORIA, *Bona libertorum*, cit., 10 n. 33; 465 n. 591.

<sup>110</sup> Inst. 3.6.10; 3.9.6(5),

<sup>111</sup> G. LA PIRA, *Precedenti provinciali della riforma giustiniana del diritto di patronato*, in *Studi italiani di filologia classica*, 7, 1929, 145-154.

<sup>112</sup> Come per PSI 1040, sul quale anche R. TAUBENSCHLAG, *The Roman authorities and the local law in Egypt before and after the C.A.*, in *JJP*, 5, 1951, 134-136.

Lo *status* sociale dei liberti poteva variare considerevolmente a seconda della posizione economica, delle competenze e dei legami con i loro ex padroni: ma non si può negare che il loro ruolo fu cruciale, non solo per l'economia dell'Impero, ma anche per la vita politica e sociale, contribuendo all'ascesa di alcune famiglie e all'espansione di determinati settori di attività<sup>113</sup>.

## 6. L'Augustalità dei liberti tra prestigio civico e mobilità sociale

Le narrazioni sui liberti nell'ecumene romana emergono come un fenomeno complesso, stratificato e mutevole, che attraversa più secoli e riflette trasformazioni profonde di molti settori di una società, al cui interno la loro vicenda si snodò in una zona intermedia e dinamica, in cui opportunità e limiti si intrecciavano costantemente<sup>114</sup>. L'Italia tra II secolo a.C. e II secolo d.C. costituì il laboratorio privilegiato di questo sviluppo<sup>115</sup>. In una prima fase di tale periodo, la concentrazione di schiavi, l'afflusso di ricchezze e l'espansione dei traffici mediterranei crearono le condizioni per una mobilità economica significativa. In questo contesto, molti liberti, auspici i loro patroni, riuscirono ad inserirsi nei circuiti commerciali, a gestire imprese, a costruire reti di affari che li resero attori rilevanti della vita urbana e partecipando come meglio poterono ai mutamenti della *res publica* e all'adattamento delle strutture sociali alle nuove esigenze di una città ormai saldamente egemone nel Mediterraneo<sup>116</sup>. La loro presenza si manifestò anche nella sfera civica, attraverso pratiche evergetiche, partecipazione a collegi religiosi e forme di rappresentanza simbolica: una svolta, anche in relazione alla possibile mobilità sociale, fu rappresentata dall'introduzione del sevirato augustale<sup>117</sup>.

<sup>113</sup> N. TRAN, *Les statuts de travail des esclaves et des affranchis dans les grands ports du monde romain (Ier siècle av. J.-C.-IIe siècle apr. J.-C.)*, in *AHSS*, 68, 2013/14, 999-1025.

<sup>114</sup> PETRUCCI, *Organizzazione ed esercizio delle attività economiche*, cit., 155-171.

<sup>115</sup> In generale, sul tema CL. NICOLET, *Rome et la conquête du monde méditerranéen*, 1, Paris 1977.

<sup>116</sup> JACQUES - SCHEID, *Roma e il suo impero*, cit., part. 207-253, sul controllo dei territori imperiali e le sue strutture.

<sup>117</sup> Quanto poi alla periferia della parte occidentale (ma non solo) dell'impero, alcune indagini di studiosi spagnoli sono risultate, sotto questo profilo, davvero stimolanti. Penso in particolare, ma non in modo esclusivo, ai contributi di L. HERNÁNDEZ GUERRA, *Los libertos de la Hispania romana: situación jurídica, promoción social y modos de vida*, Salamanca 2013; ID., *Inscripciones romanas de libertos Hispanos*, Valladolid 2016; di P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Esclaves et affranchis à Rome. Las relaciones de dependencia en las Instituciones de Gayo*, Paris 2007, ID., *Esclavas y libertas. Las mujeres en la República romana*, 1, Zaragoza 2024; B. AMIRI, *Esclaves et affranchis des Germanies. Mémoire en fragments. Étude des inscriptions monumentales*, Stuttgart 2016; e, più di recente, di A. BARRON RUIZ DE LA CUESTA, *Los sevros augustales en Hispania y las Galias. Una aproximación a la movilidad social en el Imperio romano*, Logroño 2020, che hanno avuto il merito, tra l'altro, di allargare gli orizzonti di loro precedenti ricerche, mettendo in risalto, all'interno di una notevole messe di dati storico-documentali, aspetti di grande interesse per il giurista.

Nelle province (in specie latinofone) dell'impero, nei *municipia* e nelle *coloniae*, il culto dell'imperatore divinizzato Augusto veniva praticato in associazione con il culto di Roma<sup>118</sup>. Questa unione era l'espressione ufficiale e popolare della lealtà delle province, in cui non di rado *collegia* e *cives*, tra i più ricchi, eressero santuari, templi e are votive a proprie spese<sup>119</sup>.

I liberti, come appare evidente<sup>120</sup>, approfittarono della nascita del culto in onore di Augusto per ottenere posizioni migliori nella società a livello provinciale e locale. Come *Augustales*, compirono atti di evergetismo, organizzando giochi e rappresentazioni teatrali, banchetti pubblici e distribuzioni di cibo, donando o ristrutturando opere pubbliche alle loro comunità<sup>121</sup>. In cambio di questa generosità, le *élites* locali conferirono loro i riconoscimenti attesi<sup>122</sup>. Diventare Augustali offrì quindi ai liberti più facoltosi, altrimenti esclusi dalle cariche pubbliche, l'opportunità di acquisire prestigio all'interno delle loro comunità<sup>123</sup>, innescando un meccanismo, non sempre consapevole, di irradiazione culturale della romanità<sup>124</sup>, che la sostanziale e simbolica riproduzione dei codici dell'aristocrazia municipale portava con sé<sup>125</sup>.

In questo modo, gli Augustali formarono rapidamente un nuovo rango nella gerarchia sociale, seppur di umili origini: le informazioni che li riguardano, nei testi letterari, sono scarse e le numerose epigrafi che li menzionano sono fondamentali; senza di esse, sarebbe difficile comprendere il riferimento di Petronio (*Satyricon*, 30.2) alla famosa iscrizione all'ingresso della sala da pranzo di Trimalcione:

C. POMPEIO TRIMALCHIONI SEVIRO AVGVSTALI CINNAMVS  
DISPENSATOR.

<sup>118</sup> Essenziale R. DUTHOY, *Les \*Augustales*, in ANRW II.16.2, Berlin-New York 1978, 1254-1309.

<sup>119</sup> Al collegio di sei membri annuali era comunemente affiancato un corpo di *ex-seviri*: il seviro non ricopriva una magistratura ufficiale, ma una carica semipubblica, che offriva ai liberti più abbienti un canale per ottenere quell'approvazione civica altrimenti difficilmente raggiungibile. La documentazione epigrafica, molto più ricca di quella letteraria, mostra come i *seviri* fossero scelti dai decurioni e come la loro attività si articolasse in pratiche religiose, iniziative di beneficenza e forme di rappresentanza cittadina.

<sup>120</sup> Cfr. La linea di indagine di F. VAN HAEPEREN, *Origine et fonctions des augustales* (12 av. n.è.-37). *Nouvelles hypothèses*, in *L'antiquité Classique*, 85, 2016, 127-155.

<sup>121</sup> M. CHRISTOL, *Notes d'épigraphie* 17. *Sévirs augustaux à la campagne: à propos d'une nouvelle inscription de la cité de Nîmes à Codognan (30-Gard)*, in CCGG, 25, 2014, 107-122.

<sup>122</sup> Per aree della *pars Occidentis*, D. TUDOR, *Le organizzazioni degli Augustales in Dacia*, in *Dacia*, 6, 1962, 199-214; S. PILIPOVIĆ, *Gli Augustales a Viminacium (Mesia superiore)*. *Le testimonianze epigrafiche ed iconografiche*, in *Acta Archaeologica*, 2019, 70, 67-81.

<sup>123</sup> ANDREAU, *Il liberto*, cit., 205 s.

<sup>124</sup> L. VANDEVOORDE, *Roman Citizenship of Italian \*Augustales. Evidence, Problems, Competitive Advantages*, in *Revue belge de philologie et d'histoire*, 95, 2017, 81-108.

<sup>125</sup> M. SILVESTRINI, *L'ascesa sociale delle famiglie degli \*Augustali*, in M. CÉBEILLAC-GERVASONI (cur.), *Les élites municipales de l'Italie péninsulaire de la mort de César à la mort de Domitien*, Rome 2000, 431-455.

Trimalcione è un liberto immaginario, un personaggio letterario: ma evidentemente incarnava tutte le ambizioni e i vizi che l'insincera aristocrazia romana attribuiva allo schiavo ormai affrancato e senza scrupoli. È importante tenere ben presente che, nella mente di Petronio (e nella raffigurazione offerta ai suoi lettori), fosse concepito come un *sevir Augustalis*.

Q. Valerius Optatus<sup>126</sup> e C. Sempronius Nigellio<sup>127</sup> erano stati invece *Augustales* in carne ed ossa, liberti di un ceto provinciale di umili origini che si erano saputi distinguere, avanzando nel prestigio e nella considerazione delle rispettive comunità locali, e potendo vantare una buona carriera<sup>128</sup>.

Forse non quanta ne 'millantava', implicitamente, l'anonimo (e sedicente) "capo dei liberti" che cercava di procacciare voti a Pompei, secondo una nota attestazione epigrafica, per l'edilità di C. Cuspius Pansa<sup>129</sup>:

CIL 4.117: *Cuspium Pansam / aed(ilem) Fabius Eupor princeps libertinorum*.

Si tratta di un documento certamente importante e molto suggestivo, ma che non può cogliere l'intera realtà. Questo perché il mondo dei liberti era eterogeneo. La loro classe non sembra essere stata una classe unitaria e, probabilmente, non aspirava ad esserlo.

## 7. Epilogo

Molte rappresentazioni letterarie ed epigrafiche dei liberti romani contribuiscono a definire la loro posizione giuridica e sociale in rapporto con i patroni. In particolare, la letteratura satirica costruisce un'immagine caricaturale dell'ex schiavo arricchito: ostentatore, culturalmente inetto, moralmente sospetto, spesso tirannico, tipicamente e, quasi immancabilmente, strutturato nella dimensione urbana. Ma questa figura, com'è stato segnalato<sup>130</sup>, non riflette la realtà sociale, ma, verisimilmente, le ansie dell'*élite* di fronte alla mobilità di gruppi subalterni. La satira non fotografa la vita dei liberti, ma deforma tratti reali per finalità comiche e polemiche. Allo stesso tempo, le testimonianze epigrafiche mostrano una realtà molto più sfumata: accanto a liberti umili e dipendenti dal patrono, emergono figure di grande successo economico, capaci

<sup>126</sup> CIL 2.1721 (su cui J.F. RODRÍGUEZ NEILA, *Epula y cenae públicos financiados por las ciudades romanas*, in CCGG, 17, 2006, part. 126-130).

<sup>127</sup> CIL 2.2026 (E. MELCHOR GIL, *Élites supralocales en la Bética entre la civitas y la provincia*, in A. CABALLOS RUFINO - S. LEFEBVRE, *Roma generadora de identidades. La experiencia hispana*, Madrid 2011, 268 s. e n. 7).

<sup>128</sup> *Lordo decurionum* di Sosontigi aveva stabilito l'offerta di banchetti pubblici in omaggio a Q. Valerio Optato; a C. Sempronio Nigellione era stata conferita la cittadinanza onoraria di Singilia Barba.

<sup>129</sup> Ne ricostruisce la biografia M. STEFANILE, *Caius Cuspius Pansa, dignus rei publicae*, in *Rivista di Studi Pompeiani*, 32, 2021, 77-86.

<sup>130</sup> MOURITSEN, *The Freedman in the Roman world*, cit., 10 ss.

di fondare dinastie servili o di assumere ruoli di rilievo nelle comunità locali. Ma il limite fondamentale di questo tipo di fonti risiede nella sua natura intrinsecamente parziale e idealizzante, in quanto le iscrizioni, quali strumenti di autorappresentazione<sup>131</sup>, rischiano di spesso distorcere (o nascondere) le reali e articolate dinamiche giuridiche e sociali, in particolare il legame asimmetrico ed eventualmente conflittuale con il patrono (restando, tuttavia, fonti privilegiate per la ricognizione dei sentimenti identitari dei liberti<sup>132</sup>).

Le limitazioni dei liberti, a conti fatti, sembrano derivare meno da uno stigma sociale (che pure esisteva) e più da interessi patronali, restrizioni giuridiche e meccanismi di distinzione elitaria: la *macula*, con queste premesse, assomiglia più ad uno strumento ideologico, che proteggeva l'ordine civico e impediva che la permeabilità tra schiavitù e libertà destabilizzasse le gerarchie<sup>133</sup>.

J. Andreau ha mostrato come una parte autorevole della storiografia moderna – da Rostovzev fino a Veyne – abbia spesso interpretato il liberto come figura emblematica della mobilità sociale romana<sup>134</sup>. Ma questa lettura, pur cogliendo un aspetto reale, rischia di oscurare la dimensione strutturale del patronato, che continua a esercitare un controllo profondo sulla vita dell'ex-schiavo. Il liberto è cittadino, ma non ingenuo: la sua libertà può essere giuridicamente piena, ma socialmente condizionata.

Eppure, proprio il patronato è anche la via principale dell'ascesa sociale. Molti liberti devono la loro fortuna ai legami personali con il padrone, alla sua eredità, alla sua protezione. Il patrono è al tempo stesso ostacolo e trampolino: senza di lui il liberto non avrebbe accesso a reti, capitali, opportunità. La dipendenza diventa così risorsa, e la fedeltà al patrono un valore celebrato anche dal senato, come nel caso di Pallante<sup>135</sup>.

Il liberto vive dunque in una condizione oscillante: integrato negli statuti di lavoro degli uomini liberi, capace di esercitare mestieri, gestire botteghe, possedere terre<sup>136</sup>, ma escluso dalle magistrature, dalle *élites* politiche, dalle relazioni sociali aristocratiche. La sua identità è segnata da un continuo mimetismo verso gli ingenui, spesso percepito come cattivo gusto, e da un forte culto della Fortuna, che esprime la precarietà e la rapidità dei mutamenti sociali.

<sup>131</sup> Fenomeno ben noto, sul quale, in sintesi, R. MACMULLEN, *The epigraphic habit in the Roman Empire*, in *AJP*, 103, 1982, 233-246.

<sup>132</sup> Come sostenuto da MOURITSEN, *The Freedman in the Roman world*, cit., 281: «At the most basic level, concerns about status have been used to explain the extraordinary popularity of funerary epigraphy among freedmen who dominate the record from Rome and peninsular Italy as well as in many provinces».

<sup>133</sup> MOURITSEN, *The Freedman in the Roman world*, cit., 10-35.

<sup>134</sup> ANDREAU, *Il liberto*, cit., 187 ss.

<sup>135</sup> Che, com'è noto, aveva generato il forte disappunto di Plinio il Giovane: sul punto, J. PIGON, *Putting Pallas out of Context: Pliny on the Roman Senate Voting Honours to a Freedman* (Plin. Ep. 7.29 and 8.6), in M. NEGER - S. TZOUNAKAS (curr.), *Intertextuality in Pliny's Epistles*, Cambridge 2023, 241-258.

<sup>136</sup> ANDREAU, *Il liberto*, cit., 202-208.

Il rapporto con il patrono, infine, è vissuto in modo ambivalente: i patroni lo descrivono come un legame quasi familiare, fondato su *pietas* e gratitudine; i liberti, invece, pur rispettandolo, tendono a non enfatizzarlo, preferendo attribuire la propria ascesa alla sorte o al merito personale. Nel *Satyricon*, osserva Andreau, i patroni sono assenti: è come se il liberto sognasse un mondo in cui quel vincolo non esiste più.

Nel complesso, le vicende dei liberti (e dei loro patroni) mostrano una società romana molto più fluida e composita di quanto suggeriscano le dicotomie tradizionali. La mobilità è possibile ma limitata; l'integrazione è reale ma parziale; la cittadinanza è inclusiva ma graduata. I liberti non sono né marginali né pienamente integrati: spesso attori di successo, sono protagonisti di una mobilità sociale che contribuisce a ridefinire gli equilibri interni delle comunità municipali e provinciali senza mai sovvertirli del tutto<sup>137</sup>. La loro storia rivela la capacità della società romana di assorbire nuovi gruppi, ma anche la forza delle barriere simboliche che preservano la distinzione tra chi è nato libero e chi ha conosciuto la servitù, come pragmaticamente riferito nei *responsa* dei giuristi<sup>138</sup>.

<sup>137</sup> MACLEAN, *Freed slaves*, cit., 73-103.

<sup>138</sup> Anche per questo contesto, come a suo tempo mostrato da CRIFÒ, *Il linguaggio del diritto romano*, cit., 103-120, al codice espressivo dei giuristi romani non può essere attribuita la natura di semplice repertorio tecnico, ma la forma stessa attraverso cui si costituisce e si riconosce la realtà giuridica: l'*interpretatio prudentium* diventa, attraverso l'elaborazione che le è propria, produzione normativa. I responsi dei giuristi, nella lettura di Crifò, svolgono una funzione sociale decisiva: trasformano esigenze concrete in norme condivise, cioè adeguate ai fatti e capaci di mantenere l'equilibrio della comunità. Attraverso il responso, il giurista organizza la realtà, la interpreta e la rende governabile, offrendo alla società un sapere affidabile e riconosciuto.

*Abstract* [Ita]

Il contributo ricostruisce la posizione dei liberti nella società romana, analizzando la complessità del rapporto con l'ex *dominus* e mostrando come la manomissione generasse una libertà giuridica, inscritta in un *continuum* familiare dominato dal patrono. Attraverso fonti giuridiche, epigrafiche e letterarie, il saggio evidenzia il quadro dinamico, in cui i liberti rielaboravano il passato servile in nuove forme di integrazione, prestigio e mobilità sociale.

*Parole chiave:* liberti; *manumissiones*; *iura patronatus*; *macula servitutis*; mobilità sociale.

*Abstract* [Eng]

The paper reconstructs the position of freedmen in Roman society, analyzing the complexity of their relationship with their former masters and showing how manumission conferred a legal freedom, set within a family *continuum* dominated by the *patronus*. Using legal, epigraphic, and literary sources, the essay highlights a dynamic picture in which freedmen reshaped their servile past into new forms of integration, prestige, and social mobility.

*Keywords:* freedmen; *manumissions*; *iura patronatus*; *macula servitutis*; social mobility.